



# La POLIZIA LOCALE informa...

Anno 2009 Numero 7  
Ottobre

## NIENTE PIU' ALCOOL AI MINORI DI 16 ANNI

### Sommario:

E' del 30 luglio 2009 l'Ordinanza n. 68 avente ad oggetto "DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE FENOMENI LEGATI ALL'ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI DI ANNI 16". La stessa prevede che nel territorio del Comune di Porto Viro i pubblici esercizi, situati in zone dove vi sono concentrazioni significative di giovani, il cui comportamento rechi turbative alla quiete o sia, comunque, causa di degrado urbano, non possono somministrare né vendere ai minori di anni 16 bevande alcoliche di qualunque gradazione. In tali circostanze è fatto altresì divieto di detenere, cedere anche a titolo gratuito o consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione.

Niente più alcool ai 1  
minori di 16 anni

Pubblici esercizi: le 2  
norme per la cor-  
retta gestione.  
Parte terza

Principali novità 3  
del codice della  
strada

Bambini in auto: 4  
ecco come portarli  
(seconda parte)



E' inoltre fatto divieto di consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo), ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica in contenitori di vetro o in latta, in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, allorquando: a) si creino condizioni di pericolo derivanti

dall'abbandono di qualsivoglia contenitore o dalla loro frantumazione (per esempio durante le manifestazioni, vista la consistente affluenza di fruitori); b) si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli stessi luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale. Sono esclusi da tale divieto: il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, da parte dei maggiori degli anni 16, in contenitori di vetro all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree autorizzate e attrezzate alla somministrazione o al consumo di alimenti e bevande e nelle strutture esterne autorizzate (dehors, aree pic-nic, etc.); il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro all'interno degli esercizi di vicinato di prodotti di gastronomia ai sensi dell'art. 3 lett. F bis) della L. 248/2006.

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, è prevista una sanzione amministrativa di €300,00 per i gestori che somministrano bevande alcoliche ai minori di anni 16 e per gli stessi under 16 che siano sorpresi a consumare bevande alcoliche, e una sanzione di €100,00 per tutti coloro che consumino bevande in contenitori di vetro o lattine al di fuori dei P.E.

Notiziario a  
cura del Corpo di  
Polizia Locale di  
Porto Viro

Via Mazzini, 2/A

Tel 0426/325788

Fax 0426322478

E-mail:

[polizia.locale@comune.portoviro.ro.it](mailto:polizia.locale@comune.portoviro.ro.it)

Data di pubblicazione: 01.10.09

Luogo di pubblicazione: Porto Viro

Redattore: V.Istr. Fanton Fania

## Pubblici Esercizi: le norme per la corretta gestione

### Parte terza

Ultimo appuntamento con la rassegna dei principali obblighi che incorrono in capo ai titolari degli P.E., previsti dalla vigente normativa regionale (L.R 21 settembre 2007 n. 29), che ha apportato notevoli modifiche al settore della somministrazione di alimenti e bevande.



Sottolineando nuovamente che l'inosservanza alle prescrizioni comporta sanzioni onerose (da €. 154,00 a € 3.098,00), che prevedono in alcuni casi anche la chiusura dell'esercizio o la cessazione dell'attività, si ricorda che:



- In un esercizio in cui vi siano giochi, deve essere esposta al pubblico la **TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI** e il **DIVIETO** per i minori di anni 18 di utilizzare apparecchi o congegni di cui al comma 6 - art. 110 T.U.L.P.S.

In un esercizio in cui vi sia **OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, TENDE ESTERNE AL LOCALE O INSEGNE**, al momento del controllo deve essere esibita apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in corso di validità.

- Deve essere esposto al pubblico apposito cartello indicante il **DIVIETO DI FUMARE** all'interno del locale - Legge 16 gennaio 2003, n° 3.

- Gli esercenti hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico la riproduzione a stampa degli **artt. 96, 97 e 101 del TULPS e 173 176 a 181 e 186 del relativo REGOLAMENTO** - art. 180 Reg. Tulps.

- In un esercizio in cui vi siano **APPARECCHI TV/RADIO**, al momento del controllo deve essere esibita copia di versamento SIAE e URAR TV. In un esercizio in cui si somministrino bevande alcoliche, al momento del controllo deve essere esibita copia della licenza **UTF**.

- In un esercizio in cui vi siano **VIDEOGIOCHI**, gli stessi devono essere dotati di: **SCHEDA TECNICA, LIBRETTO DI MANUTENZIONE, NULLA-OSTA DI DISTRIBUZIONE E NULLA-OSTA DI ESERCIZIO** (quest'ultimo deve essere presente sullo stesso congegno).

- Gli esercenti hanno pure l'obbligo di frequentare un corso riconosciuto al fine di ottenere il previsto "**LIBRETTO FORMATIVO**" (ex libretto sanitario) valido per tre anni dalla data del rilascio.

Sperando di aver fatto cosa gradita ai gestori dei P.E., il Comandante Mario Mantovan ricorda che la polizia Locale è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alla materia.



## Principali novità del codice della strada

introdotta dalla Legge n. 94 del 15 Luglio 2009, in vigore dal 08.08.09

La legge n. 94 del 15/07/09 introduce alcune modifiche al Codice della Strada che prevedono, tra l'altro, un inasprimento di pene e sanzioni relative alle violazioni della sicurezza stradale per velocità, guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, occupazione e decoro delle strade, documenti assicurativi, ecc.

### In sintesi:

Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000.

Nel caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la patente verrà sospesa per il doppio del tempo previsto, qualora il veicolo non sia di proprietà del conducente.



(art. 186 - 187 C.d.S.)

Coloro che sono stati condannati per spaccio o uso di stupefacenti non potranno conseguire la patente di guida per 3

anni (art. 117 C.d.S.). Chi circola con i documenti assicurativi falsi o contraffatti si vedrà confiscare il veicolo, mentre a carico di chi falsifica i documenti assicurativi è disposta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un anno (art. 193 C.d.S.).



**Le violazioni relative agli articoli 141 (velocità), 142 (limiti di velocità), 145 (precedenza), 146 (violazione segnaletica stradale), 149 (distanza di sicurezza tra veicoli), 154 (cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre), 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose), 176 (comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali) e 178 (documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo) sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22,00 e prima delle ore 7,00** ed i proventi saranno destinati al fondo per l'incidentalità notturna e che potranno essere utilizzati per l'acquisto di mezzi, materiali, attrezzature e per campagne di sensibilizzazione.

E' stato introdotto l'art. 219 bis del C.d.S il quale prevede che per i conducenti muniti di certificato di idoneità alla guida (C.I.G.) - c.d. "patentino" - siano applicabili tutte le "regole" previste per la patente di guida: sanzioni accessorie del ritiro, sospensione, revoca, guida con patentino ritirato, guida con certificato di idoneità alla guida (C.I.G.) - cd. "patentino" - sospeso, decurtazione dei punti.

Per i soggetti titolari di patente di guida, risultano applicabili le sanzioni accessorie di ritiro, sospensione, revoca, decurtazione punti e quant'altro, anche nell'ipotesi di guida di veicolo per il quale la patente di guida non è prevista (es. infrazioni commesse alla guida della bicicletta).

**Città di Porto Viro  
Provincia di Rovigo**

L'ANGOLO DELLE  
ORDINANZE

- Ordinanza n. 75 del 11.08.09: istituzione disco orario 60 minuti, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00 in Corso Risorgimento, tratto tra via C. Battisti e civico 56.
- Ordinanza n. 84 del 14.09.09: apertura bretella di congiungimento via XXV Aprile—via Dosso (da cittadella dello sport a sottopasso)
- Ordinanza n. 89 del 30.09.09: istituzione limitazione velocità 30 Km/h nel tratto di via Dosso/via Po Vecchio (sottopasso), in via Pirandello e in via Savoia

## NUMERI UTILI:

POLIZIA LOCALE: 0426 325788  
CARABINIERI: (112) 0426 631191 COMANDO PORTO VIRO  
GUARDIA DI FINANZA: (117) 0426 666066  
VIGILI DEL FUOCO: (115) 0426 900404 COMANDO DI ADRIA  
PRONTO SOCCORSO: (118) 0426 360208 CASA DI CURA PORTO VIRO  
INCENDI—CORPO FORESTALE: 1515  
COMUNE DI PORTO VIRO—UFF. MANUTENZIONI: 800620762  
COMUNE DI PORTO VIRO—UFF. ATTIVITÀ PRODUTTIVE: 0426 325771  
COMUNE DI PORTO VIRO—UFF. URBANISTICA: 0426 325763  
COMUNE DI PORTO VIRO—UFF. LAVORI PUBBLICI: 0426 325762  
COMUNE DI PORTO VIRO—ANAGRAFE: 0426 325701  
COMUNE DI PORTO VIRO—UFF. SERVIZI SOCIOCULTURALI: 0426 325731  
ACQUEDOTTO—POLESINE SERVIZI: 0426 660158  
ENEL: 800900800  
ASCOGAS DI PORTO VIRO: 0426 324502  
ECOGEST—RIFUTI: 800186622

### **Bambini in auto: ecco come portarli in modo sicuro (SECONDA PARTE)**

Continua la rassegna sui dispositivi di ritenuta per bambini. I **seggolini e gli adattatori** dovrebbero essere usati fin dai primi giorni di vita, seguendo attentamente le istruzioni riportate nel manuale ed effettuando la scelta in base al peso del bimbo. Sono obbligatori dalla nascita. Fino a 18 kg si possono usare solo i seggiolini, oltre questo peso si possono utilizzare anche gli adattatori. I seggiolini vengono fissati ai sedili dell'auto per mezzo di normali cinture di sicurezza, mentre gli adattatori sono dispositivi che, rialzando la seduta del bambino, permettono l'uso delle normali cinture di sicurezza.

#### **Vi ricordiamo inoltre che:**

- L'uso del seggiolino auto è obbligatorio per legge per i bambini di altezza inferiore a **150 cm**
- Fino a 9 chili di peso il bimbo deve essere trasportato **in senso contrario alla marcia** dell'auto. Attenzione. Mai mettere il bambino sul sedile anteriore se la macchina è provvista di **airbag**, a meno che non possa essere disattivato. Il posto più adatto è il sedile posteriore, al centro, che protegge anche da eventuali urti laterali.
- Dopo 10 chili si può cominciare a sistemare il seggiolino in senso di marcia.
- Lo schienale del seggiolino deve essere ben appoggiato al sedile della macchina e le cinture presenti sul dispositivo devono sempre essere allacciate, anche per brevi tragitti.

Il seggiolino o l'adattatore devono essere omologati. I più recenti sono quelli appartenenti a uno dei **5 gruppi di dispositivi** costruiti secondo l'**ultima normativa europea** che riportano sul contrassegno le sigle: ECE R44-02 oppure ECE R44-03.



	TIPO	PESO	ETA'
<b>GRUPPO 0</b>	Navicella o seggiolino	Da 0 a 10 Kg	Fino a 9 mesi circa
<b>GRUPPO 0+</b>	seggiolino	Da 0 a 18 Kg	Fino a 12-14 mesi circa
<b>GRUPPO 1</b>	seggiolino	Da 9 a 13 Kg	Da 9 mesi a 4 anni circa
<b>GRUPPO 2</b>	Seggiolino o cuscino da rialzo	Da 15 a 25 Kg	Da 3 a 6 anni circa
<b>GRUPPO 3</b>	Cuscino da rialzo	Da 22 a 36 Kg	Da 5 a 12 anni circa